

## **BStGer BH.2007.8 vom 21. Juni 2007**

Bundesstrafgericht, 2007-06-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BH.2007.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BH.2007.8)

FR: TPF BH.2007.8 du 21 juin 2007

IT: TPF BH.2007.8 del 21 giugno 2007

### **Regeste**

Ordine di scarcerazione (art. 50 PP)

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Giusta i combinati disposti degli art. 214 cpv. 1 e 216 PP, le operazioni e le omissioni del giudice istruttore federale possono essere impugnate con reclamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del giudice istruttore federale è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP). In concreto la decisione impugna-

- 4 -

ta, datata 31 maggio 2007, è pervenuta al reclamante il medesimo giorno. Interposto il 31 maggio, con le motivazioni inoltrate il 5 giugno successivo, il rimedio è pertanto tempestivo. La legittimazione a ricorrere del MPC è pacifica (v. sentenze TPF BH.2006.32 del 17 gennaio 2007; BH.2006.22+24 del 13 settembre 2006; BH.2005.49 del 4 gennaio 2006).

#### **E. 1.2**

Nell'ambito delle misure coercitive, il Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005 consid. 4; sentenza TPF BH.2005.48 del 12 gennaio 2006, consid. 2).

#### **E. 1.3**

L'indagato lamenta una violazione del diritto di essere sentito relativamente al fatto che l'UGI non gli avrebbe fatto pervenire l'intero incarto penale come da lui richiesto. In questo ambito vi è da rilevare che l'autorità inquirente non è obbligata a trasmettere all'autorità giudicante, quindi anche al difensore della controparte, l'integralità dell'incarto relativo ad una procedura d'inchiesta, ma unicamente la documentazione che ritiene valida e necessaria per sostanziare il provvedimento da lei intrapreso. A tal proposito vi è da ricordare che l'analisi da parte dell'autorità giudicante dell'intero incarto risulterebbe – soprattutto in presenza di inchieste complesse e voluminose, come è il caso nella fattispecie – contraria alla natura della procedura prevista agli art. 214 e segg. PP, la quale deve essere semplice e celere. Se, per ragioni tattiche o per scongiurare possibili rischi collusivi, l'autorità inquirente intende mantenere confidenziale parte della documentazione agli atti, essa è autorizzata a farlo, conformemente alle indicazioni dottrinali e giurisprudenziali riguardanti l'accesso agli atti nella fase delle indagini preliminari (v. sentenze TPF

BB.2005.111 del 7 febbraio 2006, consid. 1.4 e BB.2005.37 del 18 luglio 2005, consid. 3.1, con i riferimenti ivi citati; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, § 55 n. 21). Per costante prassi e per rispetto dei principi costituzionali di essere sentiti e di parità delle armi, ai fini del giudizio il tribunale deve prendere in considerazione unicamente la documentazione trasmessa anche al difensore. Contrariamente a quanto asserito dall'indagato, il principio di essere sentito è rispettato allorché l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserimento di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192).

In concreto, l'autorità giudicante constata innanzitutto che all'indagato è stata concessa la possibilità di consultare gli atti presso la sede dell'UGI e del MPC (v. act. 11.2 e 14.2). Tale possibilità sarebbe stata concessa evidentemente anche da questo Tribunale, presso la propria sede, se vi fosse

- 5 -

stata una richiesta formale in tal senso, ciò che non è stato il caso. Di conseguenza, il diritto di essere sentito è stato indubbiamente rispettato. Si rileva inoltre che gli atti inoltrati dall'UGI e dal MPC sono risultati ampiamente sufficienti a questa Corte per statuire sulla presente causa. Essa si è dunque basata esclusivamente sugli atti dell'incarto a disposizione delle parti e sui quali esse hanno (o avrebbero) potuto esprimersi. La richiesta dell'indagato di poter ricevere direttamente presso lo studio legale del suo difensore l'intero incarto dell'inchiesta, sia esso in forma cartacea o elettronica, è respinta in quanto contraria alla giurisprudenza del Tribunale federale nonché inutile ai fini del presente giudizio.

## **E. 2**

La detenzione preventiva presuppone l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza nonché del pericolo di collusione o di fuga (art. 44 PP). L'imputato dev'essere messo in libertà non appena siano cessati i motivi che hanno determinato l'arresto (art. 50 PP). L'imputato in arresto per sospetto di fuga può essere rimesso in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente o a scontare la sua pena (art. 53 PP).

### **E. 2.1**

I gravi indizi di colpevolezza sono stati esaurientemente esposti nell'ambito dei precedenti reclami interposti dall'indagato presso la presente autorità, ai quali, per economia processuale, si rimanda (v. in particolare TPF BH.2005.48 consid. 3). Nessun nuovo elemento atto ad infirmare le considerazioni espresse in quest'ultima sentenza è di seguito emerso; anzi, le motivazioni al ricorso hanno potuto ulteriormente precisare e sostanziare i sospetti a carico dell'indagato (v. act. 6, pag. 4 e segg.). Quanto espresso nella sentenza summenzionata può quindi essere ripreso e confermato.

### **E. 2.2**

Il MPC sostiene che il pericolo di collusione sia tuttora presente, ciò che sarebbe dimostrato dal comportamento dell'indagato in carcere e dai contatti da lui avuti con terze persone, tra le quali altri membri dell'organizzazione criminale, nonché con i propri

familiari. La vicenda del cellulare introdotto illecitamente in carcere riassumerebbe in maniera chiara la volontà collusiva dell'imputato, il quale avrebbe ugualmente concretizzato le proprie intenzioni attraverso contatti con i mass media. L'UGI, dal canto suo, non nega l'esistenza del pericolo di collusione, ma ritiene che la liberazione di B., unitamente ai colloqui liberi concessi all'indagato con certe persone, avrebbe già vanificato lo scopo della detenzione preventiva in questo ambito. I bisogni dell'istruzione non giustificherebbero più il mantenimento in carcere dell'imputato. In definitiva, dopo quasi tre anni d'inchiesta, nel corso della quale tutti, tranne l'indagato, sono stati rimessi in libertà, non si potrebbe più parlare di effetto sorpresa. Secondo l'indagato, tenuto conto dell'inconsi-

- 6 -

stenza dell'inchiesta nonché dei ritardi negli atti istruttori, il pericolo di collusione sarebbe attualmente nullo o comunque sfumato.

Nella sua sentenza del 12 gennaio 2006, la Corte dei reclami penali aveva avuto modo di esprimere alcuni dubbi circa la persistenza del pericolo di collusione, affermando che "per ammissione stessa del MPC, due dei principali protagonisti del dissesto finanziario delle società C. e D. SA, co-indagati nella presente causa per i medesimi titoli ascritti al reclamante, ossia E. e l'avv. F., sono già stati interrogati più volte all'estero nell'ambito di apposite procedure rogatorie; altre persone sospettate di far parte dell'organizzazione criminale (fra le quali B. e G.) sono incarcerate da mesi in Svizzera, o lo sono state, e hanno potuto essere ripetutamente interrogate". Ciononostante, la presente autorità aveva comunque accolto, per il momento, la tesi dell'autorità inquirente, ritenendo che "un concreto pericolo di collusione può ancora essere ravvisato nella necessità di non pregiudicare l'espletamento di rogatorie (Brasile, Italia, Spagna, Inghilterra), visto che altri indagati sono tuttora in libertà (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 3.1.3)". Per essere riconfermata in avvenire, essa avrebbe tuttavia dovuto materializzarsi ulteriormente con altri elementi o avvenimenti concreti e recenti atti a suffragare la sussistenza di comportamenti di tipo collusivo da parte dell'indagato (v. sentenza TPF BH.2005.48 consid. 4.2); questo tenuto anche conto che il rischio di collusione diminuisce con il progressivo avanzamento della procedura (PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a ediz., Zurigo 2006, n. 849, pag. 543). Il MPC, nella sua presa di posizione destinata all'UGI e nelle motivazioni al ricorso (v. act. 4.2, pag. 4 e seg. e act. 6, pag. 93 e segg), menziona alcuni avvenimenti, frutto soprattutto di controlli telefonici, che a suo dire sostanzierebbero in maniera evidente il pericolo di collusione. Ebbene, è d'uopo rilevare che i fatti invocati dall'autorità inquirente risalgono ad almeno un anno e mezzo fa, risultando quindi antecedenti all'emanazione della sentenza del 12 gennaio 2006. In quest'ultima la Corte dei reclami penali ha chiaramente affermato che, per essere riconfermato in futuro, il pericolo di collusione avrebbe dovuto ulteriormente materializzarsi con altri elementi o avvenimenti concreti e recenti, ciò che non è il caso nella fattispecie. Contrariamente a quanto asserito dal MPC, le lettere che l'indagato ha inviato o tentato di inviare alla stampa, più che denotare una volontà collusiva, costituivano appelli all'opinione pubblica aventi lo scopo di esprimere, magari anche con toni plateali, il suo malessere e la sua disperazione legati alla durata e alle condizioni della detenzione (v. act. 6, allegato 26). Si costata, del resto, che al di là di tali presunte missive a carattere collusivo, l'indagato "ha passato un periodo di relativa calma presso il nuovo istituto carcerario" (v. act. 6, pag. 94). Si rammenta inoltre che l'indagato è ormai in carcere da quasi tre anni. Vi è da chiedersi come mai le misure istruttorie auspiccate nel gravame, almeno quelle non

diretta-

- 7 -

mente legate a rogatorie internazionali pendenti, non abbiano ancora potuto essere effettuate dopo tutto questo tempo. Senza dimenticare, infine, che tutti gli indagati nella presente inchiesta sono oramai liberi; tale situazione, unitamente al progressivo accesso alla totalità degli atti dell'inchiesta preconizzato dall'UGI, potrebbe potenzialmente facilitare la circolazione delle informazioni, ciò che vanificherebbe comunque lo scopo ed il senso della detenzione di A.. Pertanto, la censura relativa alla presenza del pericolo di collusione non può essere accolta.

### **E. 2.3**

Il reclamante sostiene il persistere del pericolo di fuga, aggiungendo che le misure sostitutive della detenzione non possono garantire in alcun modo lo scopo del carcere preventivo. Quest'ultimo sarebbe misura necessaria, adatta e proporzionale, tenuto anche conto dell'avvicinarsi della conclusione dell'istruzione. Applicate ad altri co-indagati, le misure sostitutive non potrebbero essere adottate per l'indagato, data la sua volontà collusiva. Più sfumato il parere dell'UGI, secondo il quale il pericolo di fuga si sarebbe attenuato, ciò che dovrebbe aprire le porte, in ossequio al principio della proporzionalità, all'adozione di misure sostitutive meno coercitive. Il pericolo di fuga è per contro inesistente secondo l'indagato, il quale contesta parzialmente l'adozione delle misure sostitutive. Da una parte, l'importo della cauzione deve essere ridotta a fr. 20'000.-, date le modeste condizioni finanziarie dei suoi familiari; d'altra parte, la frequenza dell'obbligo di presentarsi presso un posto di polizia deve essere ridotta da due ad una volta alla settimana, questo per facilitare il suo reinserimento nel mondo del lavoro.

Il pericolo di fuga è stato largamente esposto e confermato da quest'autorità in occasione della sua sentenza del 12 gennaio 2006, alla quale si rinvia per economia di giudizio (v. TPF BH.2005.48 consid. 5). Giova peraltro rilevare che nell'ambito delle misure sostitutive della carcerazione le condizioni legate all'esistenza del pericolo di fuga sono meno restrittive rispetto a quanto è previsto in materia di detenzione preventiva (v. DTF 133 I 27 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF BH.2007.3 consid. 3 e BH.2006.31 consid. 2.1). Le misure adottate dall'UGI, segnatamente il versamento di una cauzione (art. 53), hanno lo scopo di contrastare il pericolo di fuga. L'importo della cauzione deve essere determinato tenendo conto della fattispecie (v. DTF 105 Ia 186 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 1S.25/2006 del 6 novembre 2006, consid. 3.1 e 1P.764/2004 del 26 gennaio 2005 consid. 5.1; sentenza TPF BH.2006.32 consid. 2.3 e giurisprudenza citata); esso va fissato in base alla situazione dell'interessato, alle sue risorse, ai suoi legami con le persone chiamate a versare la cauzione e alla fiducia che si può avere che la prospettiva di perdere quanto versato agirà da freno sufficientemente potente da escludere ogni velleità di fuga (sentenza del Tribunale federale 1P.165/2006 del 19 aprile 2006, consid. 3.2.1; sentenza TPF BH.2006.32 consid. 2.3). L'indagato è sospettato

- 8 -

di appartenere ad un'organizzazione criminale, ragione per cui tutti i suoi beni dovrebbero essere stati posti sotto sequestro (art. 72 CP). Ad ogni modo, dovessero emergere a questo punto beni di sua pertinenza, sino ad ora occultati, destinati alla copertura della cauzione, essi verrebbero immediatamente sequestrati. Risulta dunque fondamentale che l'indagato provi la provenienza dell'importo versato. Egli dichiara che lo stesso sarà messo a

disposizione dai suoi familiari, "tutti operai o invalidi" (v. act. 5, pag. 2), più precisamente dal fratello H., il quale disporrebbe di risparmi "puliti" (v. act. 14, pag. 26). Ebbene, quest'ultimo dovrà dimostrare che la sua situazione patrimoniale è tale da permettere il versamento della cauzione richiesta. L'indagato ritiene l'importo di fr. 50'000.- troppo elevato e chiede che lo stesso venga abbassato a fr. 20'000.-. Secondo la giurisprudenza, l'importo della cauzione non deve essere proibitivo (sentenza del Tribunale federale 1P.682/2004 del 7 dicembre 2004, consid. 2.1 e 2.2; DTF 105 Ia 186 consid. 4a). Nella fattispecie, tenuto conto della situazione processuale dell'indagato, della disponibilità dei familiari a sostenerlo finanziariamente nonché del fatto che già in data 1° giugno 2007 il legale dell'indagato, da contatti avuti con il Tribunale penale federale, sembrava già in grado di versare l'importo stabilito (cfr. anche act. 6, allegato 27), questa Corte ritiene l'importo di fr. 50'000.- adatto alle circostanze e rispettoso del principio della proporzionalità. Tale principio è pure ossequiato per quanto attiene all'obbligo di presentarsi due volte alla settimana davanti alle autorità di polizia. Da una parte, si ribadisce che le accuse mosse nei confronti dell'indagato sono gravi e che il pericolo di fuga è concreto. D'altra parte, tale obbligo non costituisce di certo un impegno così gravoso da compromettere le possibilità di reinserimento professionale dell'indagato. In definitiva, solo la somma di tutte le misure sostitutive pronunciate dall'UGI è propria a contrastare ogni possibile velleità di fuga dello stesso.

### **E. 3**

Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Visto l'esito della procedura, si rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia (art. 66 cpv. 4 legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), applicabile in virtù dell'art. 245 PP (nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2007)).

Il MPC, quale parte soccombente, è tenuto a risarcire all'indagato tutte le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF, applicabile in virtù dell'art. 245 PP, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2007; cfr. TPF BH.2006.32 consid. 4). L'indennità è fissata secondo libero apprezzamento dell'autorità giudicante (art. 3 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale [RS 173.711.31]). Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente procedura, in concreto viene assegnata al reclamante un'in-

- 9 -

dennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili, da porre a carico del MPC.

- 10 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.